

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Prot.4347 A20h del 12/09/2017

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ALL'ALBO
SEDE

Oggetto: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) – Misure di prevenzione e protezione dai rischi

In considerazione della valutazione del rischio effettuata e delle modalità organizzative e procedurali dell'attività lavorativa, si elencano le seguenti **prescrizioni finalizzate alla riduzione dei rischi, alla prevenzione degli infortuni, alla protezione della salute.**

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO A TUTTO IL PERSONALE

SONO VIETATI I SEGUENTI COMPORTAMENTI

- Il mancato rispetto degli orari di lavoro o l'abbandono del posto di lavoro se non per motivi di sicurezza.
- La mancata vigilanza, anche temporanea, sui minori in consegna.
- L'omissione di soccorso dell'infortunato.
- L'assenza di cautele nell'uso degli impianti tecnologici presenti.
- L'abbandono anche temporaneo di apparecchiature elettriche ancora collegate all'impianto.
- L'utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma.
- L'uso improprio di strumenti o materiali presenti.
- L'utilizzo di apparecchiature non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico (stufe, fornelli, frigoriferi, ecc.).
- L'abbandono o il mancato rigoverno di strumenti o materiali dopo l'uso.
- L'abbandono anche temporaneo di materiali o sostanze nocive come i materiali per la pulizia.
- Detenere sostanze infiammabili (alcool, ecc.) ad esclusione di quelle utilizzate per la pulizia che dovranno essere tenute sotto chiave.
- La mancata lettura delle avvertenze descritte sull'etichetta dei prodotti usati.
- Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso dei prodotti.
- L'utilizzo di materiali, senza aver verificato se siano dannosi alla salute.
- L'utilizzo di attrezzi senza adottare le cautele del caso.
- Omettere di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico ogni forma di pericolo come vetri rotti, fili elettrici scoperti, caduta di strutture fisse e di materiali che possano essere indicatori di pericolo, ecc.
- Consentire che gli studenti accedano in aule speciali o laboratori senza l'adulto responsabile.
- Consentire il passaggio su pavimentazioni bagnate o con materiale scivoloso in particolare nei servizi e nelle scale.
- Non intervenire, secondo le mansioni, per assicurare l'igiene nei servizi, nelle aule, negli spazi comuni.
- Trascurare di verificare le condizioni degli spazi utilizzati per le attività degli studenti.
- Accatastare materiale combustibile in aule e/o depositi.
- Ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza.
- Depositare sugli armadi o altri appoggi elevati, in prossimità di bordi, oggetti che possono cadere e arrecare danno alle persone.

- Affiggere alle pareti materiale di qualunque genere a meno di due metri dalla segnaletica di sicurezza.
- La somministrazione di farmaci agli alunni senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- Fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni dell'edificio scolastico.

SONO OBBLIGATORI **I SEGUENTI COMPORTAMENTI**

- Durante le operazioni di primo soccorso e medicazione, in presenza di liquidi biologici, devono essere utilizzati guanti monouso.
- Le lavoratrici in gravidanza devono informare tempestivamente il Dirigente Scolastico del loro stato.
- Negli interventi consentiti su apparecchiature elettriche (sostituzione cartucce stampanti, pulizia, ecc) staccare la spina o aprire l'interruttore bipolare del quadro elettrico a monte, assicurandosi che l'erogazione della corrente elettrica sia mantenuta sospesa per tutta la durata dell'operazione.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO AI DOCENTI

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- Esercitare ininterrottamente il compito di vigilanza in tutti i momenti della permanenza scolastica degli studenti. In caso di allontanamento, per giustificato motivo, affidare la classe ad un collaboratore scolastico.
- Illustrare agli studenti le procedure di evacuazione e le modalità di comportamento da adottare in caso di situazioni di emergenza.
- Organizzare attività di movimento degli studenti soltanto in ambienti privi di ostacoli o ingombri.
- È vietato svolgere attività di qualunque genere in prossimità di spigoli vivi come termosifoni non protetti, spigoli di finestre ed arredi scolastici.
- Non impartire compiti o incombenze che possano procurare danni agli alunni, in particolare, non utilizzare gli studenti per il trasporto di arredi.
- Utilizzare soltanto sussidi con il marchio di conformità CE e non utilizzare strumenti danneggiati o arrugginiti.
- Mantenere il materiale scolastico in modo da non creare ingombri, in particolare disporre gli zainetti in modo da evitare il rischio cadute.
- Organizzare le attività didattiche in modo da evitare per gli alunni un eccesso di peso di libri da trasportare. In classe indicare e richiedere agli alunni una postura corretta.
- È vietato utilizzare chiodi, ganci, puntine da disegno e simili dispositivi per affiggere alle pareti eventuale materiale scolastico o altro. Per tali esigenze è consentito esclusivamente l'utilizzo di nastro adesivo o velcro.
- In caso di infortunio durante le lezioni o le attività aggiuntive, indagare e denunciare subito le eventuali cause relazionando dettagliatamente per iscritto l'accaduto.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO A COLORO CHE UTILIZZANO VIDEOTERMINALI

- Ogni 120 minuti di applicazione continuativa ai videotermini, sospendere per 15 minuti l'attività.
- Nelle attività alla scrivania mantenere una posizione eretta della spina dorsale.
- Operare alla scrivania in posizione di luce naturale o artificiale favorevole.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- E vietato spostare da soli pesi superiori a 25 kg (uomini) o 20 kg (donne), per pesi superiori farsi aiutare.
- Non sollevare carichi flettendo il tronco ma alzandosi sulle gambe tenendo le braccia tese.
- Nelle operazioni di piccola manutenzione, movimentazione manuale dei carichi e di pulizia usare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) messi a disposizione (guanti, ecc).
- Non usare prodotti chimici per la pulizia in modo difforme dalle modalità d'uso riportate nelle istruzioni. Custodire sempre i prodotti per la pulizia in ambienti chiusi a chiave.
- Provvedere ad una frequente pulizia dei servizi igienici.
- Quando il pavimento è bagnato interdire l'accesso all'ambiente provvedendo all'immediata asciugatura.

Si riporta l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 riguardante gli OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Si riporta l'art. 59 del D.Lgs. 81/08 riguardante le SANZIONI PER I LAVORATORI

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Vincenzo Parascandolo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Patrizia Di Marco

